



A.S. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

AssoCambi ha come obiettivo quello di rappresentare gli interessi della categoria dei Cambiavalute nei confronti delle Istituzioni di riferimento, quali, tra le altre, Banca d'Italia/Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Organismo Agenti e Mediatori, Guardia di Finanza.

L'Associazione intende sottoporre alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame del Disegno di legge in oggetto, la seguente problematica inerente la soglia per i trasferimenti in contante applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, rappresentanti da Assocambi.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha incrementato, con l'articolo 1, comma 384, *lettera b*), a 5.000 euro la cifra oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi. Il provvedimento ha operato una modifica del secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tramite il quale la direttiva 2005/60/CE (e successive modificazioni) in materia di antiriciclaggio è stata recepita nel nostro ordinamento.

La legge non è intervenuta sul comma 3 dell'articolo 49 sopra menzionato, recante la disciplina specifica per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti in apposito Registro.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, quindi, la soglia massima di denaro contante che è possibile spendere in un esercizio commerciale è di 5.000 euro, al di sopra di quella che è possibile “cambiare” (fissata a 3.000 euro) presso un operatore di cambio autorizzato.

Ci sia consentito illustrare le caratteristiche di **queste operazioni**. Esse **non sono anonime, ma regolarmente "tracciate", registrate e trasmesse alle diverse Autorità pubbliche**, tra cui l'OAM, secondo le specifiche tecniche che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato con il Decreto 2 aprile 2015, n. 53, e l'Agenzia delle Entrate tramite le comunicazioni dell'Anagrafe Tributaria. I cambiavalute, in particolare, mediante i software a disposizione, sono in grado: di consultare in tempo reale (al momento dell'operazione di cambio) la propria clientela e verificare, nello specifico, la presenza o meno nelle liste ufficiali dei terroristi (o sospetti tali) del nominativo del cliente; di verificare che l'ammontare delle operazioni di cambio di un singolo cliente, nell'arco di 7 giorni, non superi le soglie di limite all'uso del contante (un sistema di comunicazione tra le



diverse agenzie permette, poi, alle aziende con più sportelli di verificare il rispetto di tale limite); di verificare in tempo reale se i clienti sono “persone politicamente esposte” e quindi suscettibili di un’adeguata verifica rafforzata.

Gli operatori di cambiavalute sono identificati come Enti Finanziari e quindi soggetti già a molteplici controlli: questo fa sì che siano destinatari delle disposizioni UE in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Sono chiamati ad espletare, tra gli altri: l’adeguata verifica della clientela; gli adempimenti antiriciclaggio; la tenuta e la conservazione delle operazioni effettuate; le comunicazioni di eventuali segnalazioni sospette e le comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria. In sostanza, gli operatori autorizzati procedono all’identificazione di tutta la clientela e alla registrazione di tutte le negoziazioni svolte, rendendo in tal modo questo tipo di operatività completamente “tracciata”.

Le operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, dunque, sono caratterizzate da **elementi di specificità. Mai la soglia applicabile alle operazioni di cambio era stata inferiore al tetto ai trasferimenti in contante tra privati.** Per le operazioni di cambiavalute, in sostanza, **il contante costituisce l’oggetto stesso della transazione economica**, ed un’eccessiva limitazione all’utilizzo del denaro contante si tramuterebbe in una **limitazione all’esercizio dell’attività** stessa.

La situazione attuale presenta criticità non solamente per gli operatori del settore, ma anche per chi di questi servizi usufruisce. L’innalzamento del tetto al contante per le comuni operazioni commerciali risponde, tra le altre, all’esigenza di **stimolare gli acquisti dei turisti provenienti da Paesi extra-eurozona**, in favore dei quali i cambiavalute autorizzati forniscono un servizio di assistenza e per i quali rappresentano un presidio di legalità.

Preme sottolineare questo aspetto, poiché non sono rari episodi rivelatori di un fenomeno di **‘abusivismo’**, ove soggetti non abilitati effettuano operazioni di cambio valuta, di fatto intaccando il regolare svolgimento del servizio e incentivando forme di riciclaggio non monitorate, in quanto non effettuate dagli operatori regolarmente iscritti al Registro di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 141/2010, che quelle richieste sono costretti a rifiutare in ragione del limite vigente.

Alla luce di quanto appena esposto, si chiede di innalzare da 3.000 euro a 5.000 euro la soglia per i trasferimenti in contante applicabile alle operazioni di cambio effettuate da soggetti iscritti al Registro di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 141/2010, equiparandola - dunque - a quella prevista per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati. Si propone, inoltre, di abrogare il primo periodo del comma 3-bis del medesimo articolo 49, applicabile a una finestra temporale ormai superata, onde evitare - come accaduto in passato - che le due fattispecie siano assimilate impropriamente e che interventi normativi futuri (anche di mera modifica delle date contenute nel periodo di cui si propone l’abrogazione) possano avere effetti peggiorativi per gli operatori del settore.



Emendamento:

All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: “3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;
- b) al comma 3-bis:
 - 1) il primo periodo è abrogato;
 - 2) al secondo periodo, la parola: “predetto” è soppressa.